

Verbale di Accordo ex art. 4, L. 223/91

Oggi, 13 settembre 2013, in Roma, presso gli Uffici di BBVA FINANZIA si sono incontrati:

- BBVA Finanzia S.p.A. (qui di seguito anche solo «BBVA » o «Società») in persona del dott. Marco Malavasi e dell'Avv. Pietro Salera;


e

- Dircredito nella persona di Fabrizio Mastrolorenzi;
- Fiba - CISL nella persona di Francesca Marrone;
- Fisac - CGIL nella persona di: Fiorella Fiordelli, Riccardo Tranquilli;
- Uilca - UIL nella persona di: Maria Teresa Ruzza, Paolo Battisti,
- RSA: Stefania Pagliaro, Carlo Pernarella, Augusto Iantorno, Stefano Dedalo, Federico Salera, Monia Lucci, Gianluca Olivieri, Piero Rocchi;

Premesso che:

- a) BBVA Finanzia S.p.A. con missiva del 3 giugno 2013 avviava la procedura ex art. 20 del CCNL ABI comunicando l'inizio di una procedura di informazione e consultazione sindacale prodromica all'attuazione di una ristrutturazione e razionalizzazione aziendale;
- b) Nella comunicazione citata, la società illustrava i motivi e gli obiettivi della ristrutturazione e le misure che la Società intendeva adottare, specificando che le posizioni in esubero nell'ambito della nuova organizzazione sarebbero state 50;
- c) Su richiesta delle OO.SS., che manifestavano la non condivisione del percorso prospettato dall'azienda, si dava corso all'esame congiunto nel rispetto delle previsioni di contratto;
- d) Con lettera datata 14 agosto 2013 la società avviava la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 L. 223/91 illustrando i motivi che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità, il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente, i tempi di attuazione del programma di mobilità, nonché le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo;
- e) All'esito del confronto svoltosi successivamente alla comunicazione 14 agosto 2013 le parti hanno raggiunto il seguente

accordo di chiusura della procedura ex art. 4 L. 223/91



The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately 10-12 distinct signatures, some appearing to be initials or full names, representing the various parties mentioned in the text above.

1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

2) **Determinazione del numero degli esuberi**

Le Parti si danno atto che il numero degli esuberi è pari a 30 unità.

3) **Misure per ridurre l'impatto sociale della riduzione di organici**

BBVA, nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, si impegna a corrispondere, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta contrattualmente ed alle altre competenze di fine rapporto dovute per legge e per contratto, un importo pari a 24 mensilità base lorda più 2 mensilità base lorda a titolo di adesione rapida a ciascuno degli Impiegati e Quadri che manifestino la propria adesione al presente accordo e la propria disponibilità a non impugnare il licenziamento, compilando il modulo allegato al presente accordo sub "A", da inviare in formato PDF al seguente account pianoesodi2013@bbvafinanzia.it entro e non oltre il 23 settembre 2013 ore 14:00 (ancorché la data di cessazione del rapporto sia successiva ma in ogni caso non oltre il 16 ottobre).

Il pagamento dell'importo previsto dal presente articolo avverrà subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali transattivi in sede protetta di rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o diritto conseguenti, connessi o relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e ss. c.p.c., come da fac-simile allegato sub "B".

La mensilità base lorda per il calcolo dell'incentivazione sarà pari ad un tredicesimo della retribuzione annua lorda individuale utile al fine degli accantonamenti per tfr (paga base + scatti di anzianità + ex ristrutturazione tabellare + edr + ad personam + indennità tram) e la liquidazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula degli accordi transattivi.

La Società si riserva la facoltà di non corrispondere le incentivazioni qualora le richieste:

- i. pervengano successivamente alle ore 14:00 del 23 settembre; ovvero
- ii. vengano presentate da dipendenti che ricoprano ruoli chiave o con competenze altamente specialistiche o che risultino utili per il regolare funzionamento delle strutture (tali richieste potranno essere scartate a discrezione dell'azienda sino ad un massimo di 6 unità a condizione che il numero complessivo delle richieste accolte sia maggiore a 25); ovvero
- iii. superino - al netto dei dipendenti di cui al punto che precede - il numero degli esuberi previsti dall'art. 2 (in tale ipotesi le richieste verranno accolte secondo un criterio cronologico, nel limite massimo di 30); ovvero
- iv. non permettano il rispetto della L. 68/99.


The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately ten distinct marks, including a large stylized signature, a signature with 'Sca' written below it, and various initials and scribbles.

4) Conseguenze dell'intervento teso a ridurre l'impatto sociale

- A) Qualora il numero delle adesioni di cui all'articolo 3) del presente accordo sia - al netto dei dipendenti di cui al punto ii) e iv) dell'art. 3) - pari o superiore al numero di esuberanti previsti dall'art. 2, la Società procederà a risolvere il rapporto di lavoro ai sensi della L. 223/91 esclusivamente di 30 unità che abbiano aderito ai sensi dell'art. 3), come da fac-simile allegato sub "C".
- B) Qualora il numero delle adesioni di cui all'articolo 3) del presente accordo sia - al netto dei dipendenti di cui al punto ii) e iv) dell'art. 3) - superiore a 24, ma inferiore a 30, la Società procederà a risolvere il rapporto di lavoro ai sensi della L. 223/91 esclusivamente di coloro che abbiano aderito ai sensi dell'art. 3) del presente accordo e le parti concordano di ricorrere all'istituto della solidarietà, nei termini che seguono:
- Laddove la differenza sia pari a 5 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 31/12/14 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;
 - Laddove la differenza sia pari a 4 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 30/9/14 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;
 - Laddove la differenza sia pari a 3 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 30/6/14 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;
 - Laddove la differenza sia pari a 2 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 31/3/14 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;
 - Laddove la differenza sia pari a 1 non verrà lavorata una giornata al mese nel periodo compreso tra il 1/10/2013 ed il 31/12/13 con una riduzione delle retribuzione mensile lorda (comprensiva di ad personam) del 5%;

Eventuali risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute successivamente al 16 ottobre 2013, verranno computate ai sensi della presente lettera;
Durante i suddetti periodi di solidarietà BBVA adotterà le seguenti iniziative:

- riduzione dell'utilizzo degli straordinari;
- incentivazione della fruizione delle spettanze annuali e dei residui di ferie;
- contenimento delle spese generali e amministrative e delle consulenze;
- relativamente ai dipendenti per i quali sia prevista, nella lettera di assunzione, una retribuzione variabile legata al raggiungimento degli obiettivi, solo la consecuzione del pareggio di bilancio determinerà il pagamento della stessa altrimenti si considererà pari a zero;
- riduzione/riallineamento della contribuzione complementare per tutti i dipendenti al 1,55%.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

- C) Qualora il numero delle adesioni di cui all'articolo 3) del presente accordo sia inferiore a 25 troverà applicazione quanto previsto dalla precedente lettera B (in particolare la fattispecie di cui alla lettera B.a) e la Società procederà a risolvere il rapporto di lavoro ai sensi della L. 223/91 sia di coloro che hanno aderito ai sensi dell'art. 3) del presente accordo, sia di un numero di lavoratori pari alla differenza tra 25 ed il numero di dipendenti che hanno aderito ai sensi dell'art. 3). In tale ipotesi l'individuazione dei lavoratori da licenziare - oltre a coloro che abbiano aderito ai sensi dell'art. 3) del presente accordo - avverrà applicando i criteri di cui all'art. 5, L. 223/91, garantendo il principio della fungibilità tra i diversi lavoratori.

5) Disposizioni particolari

- A) Ai dipendenti interessati dai provvedimenti di risoluzione del rapporto in base al presente accordo che abbiano prestati personali in essere verrà mantenuto il tasso agevolato applicato al momento della erogazione;
- B) Ai dipendenti che abbiano prestato adesione ai sensi dell'art. 2 ma le cui richieste non siano state accolte in base alle previsioni del presente accordo verrà riconosciuto - nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di apertura di una nuova procedura di esubero a termini di legge e/o di CCNL ABI, ovvero di licenziamento per g.m.o. - un incentivo così definito: 27 mensilità meno un numero di mensilità calcolato dividendo per 3 i mesi lavorati a partire dal 16 ottobre 2013, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso dovuta contrattualmente;
- C) Il personale che all'esito della presente procedura rimanga in servizio, appartenente a unità organizzative per le quali sia stato dichiarato un esubero, potrà essere utilizzato in mansioni anche non corrispondenti alla qualifica posseduta, così come previsto dall'art. 4, comma 11, L. 223/91;
- D) L'unica sede di prestazione dell'attività lavorativa a far data dal 16 ottobre 2013 sarà la sede di Roma;
- E) Nell'ipotesi in cui nel periodo antecedente la data del 31/12/15, la Società intenda risolvere il rapporto di lavoro di uno o più dipendenti per g.m.o. si impegna a darne informativa alle OO.SS. firmatarie del presente accordo ai sensi dell'art. 20 CCNL ABI;
- F) Eventuali assunzioni verranno effettuate tra coloro che siano fuoriusciti in base al presente accordo e a quello del 21/9/12; qualora si determinino emergenze organizzative e funzionali che non possano essere soddisfatte con le assunzioni di cui sopra, queste verranno concertate e condivise con le OO.SS.. Tali previsioni opereranno sino al 31/12/15.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures and initials on the right.

6) Outplacement

BBVA si impegna a fornire ai dipendenti che saranno oggetto di licenziamento ai sensi del presente accordo e che ne facciano richiesta un servizio di outplacement erogato da primaria azienda del settore per la durata di 12 mesi, con un concorso da parte dei lavoratori stessi di € 750.

Per i lavoratori che saranno oggetto di licenziamento ai sensi del presente accordo ma che non abbiano fatto richiesta di fruire del servizio di outplacement, verrà corrisposta una mensilità aggiuntiva oltre a quelle indicate all'art. 3).

7) Norme finali


Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto, anche ai sensi dell'art. 1, comma 45, L. 92/2012, che la procedura è stata regolarmente espletata in conformità alle previsioni di legge.

BBVA si rende disponibile, ove richiesto dalle OOSS a un incontro per il giorno 30 ottobre 2013 per verificare il risultato raggiunto dalle misure atte ad attenuare gli effetti delle ricadute occupazionali delineate nel presente Accordo.

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione dell'assemblea dei lavoratori.

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente accordo:

- A) fac-simile adesione;
- B) fac-simile verbale di transazione
- C) fac-simile lettera licenziamento



ADESIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, ACCORDO BBVA 13/9/13

Il sottoscritto nato il residente in

Con la presente intende aderire a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo BBVA 13/9/13 di chiusura della procedura di mobilità ex L. 223/91.

Dichiara pertanto di essere disponibile a non impugnare il licenziamento che dovesse essere disposto nei suoi confronti a chiusura di detta procedura.

Tale adesione è condizionata al pagamento dell'incentivo stabilito dal citato art. 3 del suddetto Accordo, nonché alla sottoscrizione di un accordo transattivo in sede protetta di rinuncia ad ogni e qualsivoglia domanda, azione o diritto conseguenti, connessi o relativi all'esecuzione nonché alla cessazione degli intercorsi rapporti di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ., 410 e ss. c.p.c..

Dichiara altresì di essere consapevole che la presente adesione si considererà non vincolante qualora il sottoscritto venga ritenuto un lavoratore che ricopre un ruolo chiave o con competenze altamente specialistiche o utile per il regolare funzionamento delle strutture aziendali, ovvero risultino superati i limiti previsti dall'art. 2 dell'Accordo, ovvero appartenga a categoria protetta.

Dichiara infine di essere disponibile a prestare la propria attività lavorativa durante il periodo di preavviso.

Chiede infine di fruire del servizio di outplacement secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 7, dell'Accordo 13/9/13.

th
Bell
Yun
6
B

VERBALE DI ACCORDO

Addì ●, presso ●, si è esperito tentativo di conciliazione in sede sindacale fra il ● qui di seguito il "Lavoratore") e BBVA Finanzia S.p.A. (qui di seguito la "Società"), nella persona del dott. ●.

Il conciliatore, accertata l'identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4°, c.c. e degli artt. 410, comma 1° e 411 c.p.c., come modificati dalla legge 11.8.1973, n. 533 e dagli artt. 36 ss, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Il conciliatore ha, quindi, dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia avente per oggetto il licenziamento conseguente alla procedura ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Dopo ampia discussione le parti hanno concordato la definizione totale della controversia alle seguenti condizioni novative:

Premesso che

a..... La Società, a seguito della riduzione di attività, ha attivato la procedura ex art. 4 e 24 Legge 223/1991 in relazione all'esubero di n. ● lavoratori.

b..... La fase di consultazione sindacale, si è conclusa con un accordo in data ● che prevede tra l'altro il riconoscimento di una somma a titolo di incentivo all'esodo a fronte dell'impegno a non impugnare il provvedimento risolutorio.

c..... Sulla base dell'accordo il Lavoratore ha richiesto alla Società di usufruire dell'esodo incentivato.

d..... Le Parti, con il presente atto, intendono transigere e definire tutte le eventuali reciproche rivendicazioni e pretese che potrebbero derivare da tale rapporto e dalla risoluzione di esso.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue

1... Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2... Le Parti convengono che il rapporto di lavoro in essere tra il ● e la Società cesserà definitivamente alla data del ●, con espresso e reciproco esonero da ogni eventuale indennizzo, comunque denominato, afferente alla risoluzione del rapporto di lavoro *inter partes*, ad eccezione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

3... Il Lavoratore rinuncia all'impugnazione della procedura aperta ex art. 4 e 24 Legge 223/1991 di cui in premessa e dell'atto di risoluzione conseguente ed a

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the worker and the company representative.

qualsiasi contestazione in ordine alla stessa e/o a diritti e/o pretese da essa derivanti.

4... A fronte della rinuncia all'impugnazione della procedura di cui alla L. 223/1991 e del provvedimento di licenziamento intimato la Società offre al Lavoratore, che accetta, a titolo di incentivo all'esodo, la somma lorda di Euro ● (●\00), che nel corrispondente importo netto sarà versata dalla Società al Lavoratore entro il 27 del mese successivo alla sottoscrizione del presente verbale.


5... Il T.F.R. e le altre competenze di fine rapporto (indennità sostitutiva del preavviso inclusa) verranno corrisposte al Lavoratore entro il 27 del mese successivo alla sottoscrizione del presente verbale.

6. A fronte del puntuale adempimento di quanto pattuito ai precedenti punti il ● dichiara di rinunciare nei confronti della Società e di qualsiasi altra Società del gruppo, a qualsiasi pretesa, domanda, azione dedotta e/o deducibile, anche se qui non espressamente richiamata, che nell'intercorso rapporto di lavoro, nel suo svolgimento, nella sua cessazione ed in ogni rapporto di qualsivoglia natura precedente e/o successivo alla cessazione di quello lavorativo, possa trovare origine, motivo e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, extracontrattuale e risarcitorio.

7. In via meramente esemplificativa e non esaustiva, senza restringere l'ampia formula che precede, il ● rinuncia ad ogni diritto e/o richiesta, in denaro e/o in natura, per capitale, interessi, rivalutazione e/o accessori, per retribuzioni, di ogni tipo, compensi e maggiorazioni per lavoro supplementare, straordinario, notturno, domenicale e festivo e/o compensi per superlavoro ex art. 36 Cost. comunque denominati, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute, permessi retribuiti, riduzioni orario, premi di produzione, bonus o elementi retributivi variabili, indennità a qualunque titolo dovute e/o riconosciute, premi e gratifiche di qualunque genere, benefits, incidenze di istituti legali e contrattuali su altri istituti legali e contrattuali (esempio, TFR, 13ma, 14ma, ferie e festività, premi), diarie, trasferte, rimborsi spese, risarcimento del danno di qualsivoglia natura, ivi compresi quello alla professionalità, al demansionamento o alla dequalificazione professionale, e/o alla salute, all'immagine, biologico, contributivo e/o previdenziale e/o pensionistico, e quant'altro inclusi i risarcimenti ex artt. 2087, 2013 e 2116 c.c..

8. La Società prende atto delle dichiarazioni di cui ai punti che precedono ed accetta le rinunzie tutte ivi contenute.

9. Il Lavoratore si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su tutto quanto concerne ogni aspetto dell'attività intrattenuta in costanza di rapporto di lavoro con Società e del gruppo industriale di riferimento, nonché della relativa clientela, di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'intercorso rapporto.



Handwritten signatures and initials of the parties involved in the agreement, including the worker and the company representative.

10. Con il presente verbale di conciliazione in sede sindacale le parti si danno reciprocamente atto dell'integrale definizione di ogni e qualsivoglia rapporto tra le stesse, insorto ed intercorso, e che nulla hanno più a pretendere vicendevolmente in conseguenza del totale e complessivo saldo delle competenze economiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered in the bottom right corner of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. There is no accompanying text or names for these signatures.

ALL. C

Oggetto: Cessazione del rapporto di lavoro/Accesso al piano di incentivazione all'esodo.

Con la presente Le comuniciamo che il rapporto di lavoro intercorrente con la scrivente BBVA Finanzia S.p.A. dovrà intendersi risolto con effetti dallo scadere del 16/10/2013 in relazione alla espletata procedura prevista dagli articoli 4 e 5 della Legge 223/91.

Le competenze di fine rapporto tutte comprensive dell'indennità sostitutiva del preavviso saranno liquidate nei termini di legge.

Distinti saluti.

BBVA Finanzia S.p.A.

● n.q.

Sig. ●

Per ricevuta e accettazione



Handwritten signatures and initials, including the name 'Bob' and the number '10'.